

(N. 395)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1949

Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona Santa Croce in Firenze.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1139, furono dettate norme per la esecuzione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce e fu stabilito, all'articolo 3, il termine di anni cinque, dalla entrata in vigore del decreto stesso, per l'attuazione del piano medesimo.

Tale termine fu confermato con il regio decreto 24 maggio 1937 con il quale venne ap-

provato il piano regolatore generale delle opere di risanamento di detta zona.

Con l'articolo 6 del citato regio decreto-legge n. 345 fu altresì concessa la esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrainposte, comunale e provinciale, sui fabbricati per tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune e suoi concessionari, entro i termini stabiliti nel decreto di approvazione dei singoli piani particolareggiati, ed in ogni

caso non oltre il termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 3 del menzionato regio decreto-legge, e cioè entro il 27 marzo 1941.

Il termine per l'attuazione del piano di cui trattasi venne prorogato, con legge 16 febbraio 1942, n. 171, per la durata di venti mesi decorrenti dal 27 marzo 1941.

Con tempestiva domanda il Comune interessato chiese una ulteriore proroga del termine di che trattasi ed, all'uopo, fu predisposto uno schema di provvedimento legislativo, che

non ebbe però alcun seguito a causa dei noti avvenimenti politico-militari.

Pertanto il Comune di Firenze con istanza del 17 novembre 1946 chiese l'assegnazione di un nuovo termine di cinque anni.

In adesione a tale richiesta, d'intesa con i Ministeri interessati, è stato predisposto il seguente disegno di legge col quale viene ora fissato al 31 dicembre 1951 il nuovo termine per l'esecuzione del piano di risanamento della zona di Santa Croce in Firenze e si prorogano le agevolazioni concesse per le costruzioni che saranno eseguite per l'attuazione del piano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fissato un nuovo termine con decorrenza dal 27 novembre 1942 e fino al 31 dicembre 1951, per l'esecuzione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1139 ed alla legge 16 febbraio 1942, n. 171.

Art. 2.

Le costruzioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 345, che saranno eseguite per l'attuazione del piano suddetto, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali anche se ultimate dopo il 26 novembre 1942, ma entro il 31 dicembre 1951, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 27 marzo 1941.